



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO
Divisione IV – Risorse Strumentali

DETERMINA n. 46/2021

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “*Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, che, tra l'altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 12 settembre 2018 n. 116 che modifica l'art. 21, comma 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, autorizzando la gestione delle risorse sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera a) del predetto decreto legge, così come modificato dalla legge di conversione, il quale ha derogato all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, prevedendo che le stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, procedano con l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per*



il triennio 2021-2023”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico”*, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 – Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, registrato dalla corte dei Conti in data 14 febbraio 2020, al n. 74, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*;

VISTO il decreto 8 febbraio 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n.103 in data 15 febbraio 2021, con il quale è stata affidata alla Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione, i Sistemi informativi ed il bilancio la gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità;

VISTO il decreto 23 febbraio 2021, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 1 marzo 2021 al n. 142, con il quale il Direttore Generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, autorizza i Dirigenti titolari delle Divisioni ad assumere impegni di spesa a carico dei capitoli in gestione unificata assegnati con il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2021, di cui alla precedente premessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 21 agosto 2019 n. 195 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il DPCM del 18 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2020 al n. 673, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le Risorse, l’organizzazione, i Sistemi informativi ed il Bilancio di questo Ministero, al dott. Gianfrancesco Romeo, per la durata di tre anni, a decorrere dal 12 giugno 2020;

VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2021, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 36 in data 20 gennaio 2021 con il quale il Direttore generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio ha autorizzato, tra l’altro, il Dirigente della Divisione IV *“Risorse strumentali”* alla gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli specificati all’art. 3 del medesimo decreto;

VISTO il decreto direttoriale del 17 settembre 2020, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 730 in data 18 settembre 2020 con il quale il Direttore generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio ha autorizzato, tra l’altro, il Dirigente della Divisione IV *“Risorse strumentali”* ad assumere impegni di spesa a carico dei capitoli in gestione unificata assegnati col decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2020 di cui alle precedenti premesse;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e s.m.i;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 450, della predetta legge, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2016, recante *“Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;



CONSIDERATO che la “*convenzione per la fornitura di gas naturale 12–Lotto 6*”, scadrà il 30 giugno 2021 e che, pertanto, occorre procedere al rinnovo della stessa per i punti di prelievo relativi alle sedi ministeriali di Roma Centro e di Viale Boston del Ministero dello Sviluppo Economico a partire dal 1° luglio 2021;

VISTA la “*convenzione per la fornitura di gas naturale 13 –Lotto 7*”, ai sensi dell’art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. stipulata da CONSIP con la società aggiudicataria HERA COMM S.r.l. attiva da marzo 2021 al 28 febbraio 2022, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;

CONSIDERATO che il consumo annuo di gas stimato per tutti i punti di prelievo è pari a 204.580 metri cubi e che il controvalore in euro, stimato sulla base del consumo storico, ammonta a circa euro 200.000,00;

DETERMINA

- di aderire alla convenzione CONSIP - EE 13 Lotto 7 per la fornitura di gas naturale per i punti di prelievo delle varie sedi ministeriali a tasso variabile a partire dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022;
- di nominare quale Responsabile unico del procedimento, la dottoressa Carmela Francese, funzionario della Divisione IV “*Risorse strumentali*” della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione, i sistemi informativi ed il Bilancio.

IL DIRIGENTE